

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 e in particolare i commi 73 e 108 dell'art. 1 che fissano nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017;

VISTA l'O.M. n. 241 del l'8 aprile 2016, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017;

VISTO il proprio decreto n. 4597 del 16/08/2016 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi a.s. 2016/2017 - FASI B, C e D (art.6 del C.C.N.I. 08/04/2016) - del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia, nonché i successivi provvedimenti con i quali sono state apportate modifiche ai movimenti suindicati ;

VISTO il ricorso al Tribunale di Siracusa, iscritto al RG n.3763-1/2019, proposto dalla prof.ssa **SANTAERA Maria Rosa**, titolare per la ex classe di concorso A019 (ora A046), avverso il mancato trasferimento per l'a.s. 2016/2017 nella provincia di Siracusa o in una provincia limitrofa della Regione Sicilia;

VISTA l'Ordinanza n. cronol. 1102/2020 del 30/01/2020 RG n.3763-1/2019 con la quale il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza – in accoglimento del ricorso ha dichiarato il diritto della prof.ssa **SANTAERA Maria Rosa** al riconoscimento di una delle precedenzae previste dal CCNI nelle operazioni di trasferimento interprovinciale con conseguente assegnazione della stessa, anche in soprannumero, presso un istituto scolastico di istruzione secondaria superiore della provincia di Siracusa, ovvero, in subordine presso altro Ufficio Provinciale limitrofo dell'USR della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza contenuto nella domanda;

RITENUTO necessario dare esecuzione all'Ordinanza sopra richiamata;

CONSIDERATO che la predetta docente nella domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017 ha espresso come prima e seconda preferenza rispettivamente gli ambiti territoriali 25 e 26 di questa provincia;

CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare i movimenti della fase nazionale;

CONSIDERATO inoltre, che , ai sensi delle annuali disposizioni impartite dal Ministero in materia di mobilità del personale docente (O.M. 203/2019 art.8 c.5, , O.M. 207/2018, O.M. 221/2017) , i destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere alla richiesta del trasferimento;

CONSIDERATO che risulta vacante il posto di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nonché il posto di Dirigente dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa;

CONSIDERATO che, nelle more del conferimento degli incarichi, è demandato al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione l'adozione degli atti di competenza del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in materia di istruzione;

DECRETA

ART. 1 – In esecuzione dell' Ordinanza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro e Previdenza –, n. cronol. 1102/2020 del 30/01/2020 RG n.3763-1/2019, la prof.ssa **SANTAERA Maria Rosa**,

Il responsabile del procedimento: Gesualdo Raeli	tel. 0931 447217	e-mail: gesualdo.raeli.sr@istruzione.it
Il responsabile dell'istruttoria:	tel.	e-mail:

nata a Noto (SR) il 01/02/1969, docente titolare per la ex classe di concorso **A019** (Discipline giuridiche ed economiche), **ora classe di concorso A046**, titolare nel corrente anno scolastico presso l'Istituto Superiore "L. Calamatta" di Civitavecchia (RM), **con effetto immediato è assegnata**, in soprannumero, nella provincia di Siracusa **ed utilizzata** per il corrente anno scolastico a disposizione presso l'Istituto Superiore "Archimede" di Rosolini (**SRIS017003**).

ART. 2 – Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione giurisdizionale favorevole all'Amministrazione.

ART. 3 – La predetta docente, essendo destinataria di provvedimento cautelare, resta titolare, sino a conclusione definitiva del contenzioso, presso l'Istituto Superiore "L. Calamatta" di Civitavecchia (RM) e da quest'ultimo potrà procedere alla richiesta del trasferimento;

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

**IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo**

Alla prof.ssa SANTAERA Maria Rosa

ALL' AMBITO TERRITORIALE di ROMA - usprm@postacert.istruzione.it

ALL'U.S.R. SICILIA - Direzione Generale - PALERMO – drsi@postacert.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore "L. Calamatta" di Civitavecchia rmis06600p@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore "Archimede" di ROSOLINI – sris017003@pec.istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI

Alle OO.SS. provinciali - comparto scuola - LORO SEDI

All'Ufficio Ruolo - SEDE

Al Sito Istituzionale - SEDE

Il responsabile del procedimento: Gesualdo Raeli	tel. 0931 447217	e-mail: gesualdo.raeli.sr@istruzione.it
Il responsabile dell'istruttoria:	tel.	e-mail: